

COMUNE DI MASSA D'ALBE

PROVINCIA DELL'AQUILA

ALLEGATO A

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DEBITI
RELATIVI AI TRIBUTI COMUNALI IMU E TARI**

*ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
e dell'art. 1, commi 102-110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199*

Ambito temporale dei debiti	Atti notificati o emessi entro il 31 dicembre 2025; debiti non ancora accertati alla medesima data
Termine presentazione istanze	30 giugno 2026
Comunicazione del Comune	30 luglio 2026
Pagamento / prima rata	30 agosto 2026

ALLEGATO A

Approvato con deliberazione C.C. n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 – Ambito di applicazione.....	3
Capo I – Definizione agevolata dei debiti già notificati o emessi.....	4
Art. 3 – Somme dovute.....	4
Art. 4 – Presentazione dell’istanza.....	4
Art. 5 – Istruttoria e comunicazione.....	4
Art. 6 – Modalità di pagamento.....	4
Art. 7 – Effetti della definizione agevolata e decadenza	5
Art. 8 – Rinuncia ai giudizi pendenti.....	5
Capo II – Regolarizzazione dei debiti non ancora accertati	5
Art. 9 – Regolarizzazione dei debiti.....	5
Art. 10 – Istanza di regolarizzazione.....	6
Art. 11 – Rateizzazione dei debiti.....	6
Art. 12 – Perfezionamento.....	6
Art. 13 – Diniego della regolarizzazione	6
Art. 14 – Rapporti con precedenti rateizzazioni	7
Art. 15 – Disposizioni finali ed entrata in vigore.....	7

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e in attuazione dell'art. 1, commi 102-110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina, con riferimento ai tributi comunali IMU e TARI:

- a) la definizione agevolata dei debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento notificate e da accertamenti esecutivi emessi entro il 31 dicembre 2025;
- b) la regolarizzazione spontanea dei debiti relativi a omessi o carenti versamenti e, ove dovuto, a omesse o infedeli dichiarazioni, non ancora accertati alla medesima data;
- c) le modalità di rateizzazione delle somme dovute.

2. La definizione agevolata e la regolarizzazione spontanea si attuano con il pagamento del tributo dovuto, con esclusione, nei casi previsti dal presente regolamento, delle sanzioni e degli interessi.

3. Il presente regolamento persegue la finalità di favorire l'adempimento spontaneo dei contribuenti e il recupero delle entrate comunali.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Possono essere oggetto di definizione agevolata i debiti relativi ai tributi IMU e TARI risultanti:

- a) da ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2025;
- b) da accertamenti esecutivi emessi entro il 31 dicembre 2025.

2. Possono altresì essere oggetto di regolarizzazione spontanea, secondo le disposizioni del Capo II del presente regolamento, i debiti relativi a IMU e TARI maturati entro il 31 dicembre 2025, per i quali, alla medesima data:

- a) non è stato notificato alcun avviso di accertamento esecutivo;
- b) non è stata notificata alcuna ingiunzione di pagamento;
- c) sussistono omessi o carenti versamenti oppure, nei casi previsti dalla legge, omesse o infedeli dichiarazioni.

3. I debiti di cui al comma 2 sono regolarizzati secondo le modalità previste dal Capo II, che disciplina la regolarizzazione spontanea dei tributi non ancora accertati.

4. Restano esclusi dalla regolarizzazione di cui al comma 2 i debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2025, sia già stato notificato un atto impositivo o della riscossione.

5. Restano ferme le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di accertamento, riscossione, decadenza e prescrizione, per quanto non espressamente derogato dal presente regolamento.

CAPO I – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DEBITI GIÀ NOTIFICATI O EMESSI

Art. 3 – Somme dovute per i debiti già notificati o emessi entro il 31 dicembre 2025

1. La definizione agevolata dei debiti di cui all'art. 2, comma 1, si perfeziona mediante il pagamento:

- a) del tributo o della maggiore imposta dovuta;
- b) delle spese di notifica;
- c) delle eventuali spese per procedure esecutive e cautelari.

2. Non sono dovuti:

- a) le sanzioni;

- b) gli interessi, compresi quelli di mora o di dilazione, maturati sulle somme oggetto di definizione.
3. Le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili né compensabili.

Art. 4 – Presentazione dell'istanza di definizione agevolata

1. Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata presenta apposita istanza al Comune entro il 30 giugno 2026, utilizzando il modello predisposto dall'Ente.
2. L'istanza deve contenere:
- a) i dati identificativi del contribuente;
 - b) l'indicazione degli atti che si intendono definire;
 - c) il tributo cui si riferisce il debito;
 - d) l'eventuale richiesta di pagamento rateale;
 - e) l'eventuale indicazione della pendenza di giudizi relativi ai carichi oggetto di definizione e l'impegno a rinunciarvi.
3. L'istanza può riguardare uno o più atti, purché rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Art. 5 – Istruttoria e comunicazione delle somme dovute

1. Entro il 30 luglio 2026, il Comune comunica al contribuente che ha presentato istanza di definizione agevolata:
- a) l'ammontare complessivo delle somme dovute;
 - b) le modalità di pagamento;
 - c) il piano di rateazione, ove richiesto e ammesso;
 - d) l'eventuale diniego, totale o parziale, della domanda.
2. Il diniego deve essere adeguatamente motivato.

Art. 6 – Modalità di pagamento dei debiti già notificati o emessi

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli precedenti può avvenire:
- a) in unica soluzione entro il 30 agosto 2026;
 - b) ovvero in forma rateale, fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata il 30 agosto 2026 e delle successive all'ultimo giorno di ciascun mese.
2. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso legale, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.
3. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 35,00, salvo l'ultima rata a saldo.
4. Il pagamento della prima rata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica di eventuali precedenti piani di dilazione ancora in essere.

Art. 7 – Effetti della definizione agevolata e decadenza

1. A seguito della presentazione dell'istanza, il Comune sospende, per i debiti oggetto della domanda, le procedure di riscossione coattiva non ancora perfezionate, fino alla scadenza della prima o unica rata.
2. La definizione agevolata non produce effetti in caso di:
- a) mancato pagamento della prima o unica rata;

- b) mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una rata, ove il ritardo superi cinque giorni;
 - c) dichiarazioni incomplete o non veritiere;
 - d) mancata rinuncia ai giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto di definizione.
3. In caso di decadenza, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute e il Comune riprende le ordinarie attività di riscossione.

Art. 8 – Rinuncia ai giudizi pendenti

1. Il contribuente che aderisce alla definizione agevolata deve indicare nell'istanza l'eventuale pendenza di contenziosi relativi ai debiti oggetto di definizione e assumere l'impegno a rinunciarvi.
2. La rinuncia deve essere perfezionata nei termini di legge e secondo le modalità previste dalla normativa processuale tributaria.
3. La mancata rinuncia comporta l'inefficacia della definizione con riferimento ai carichi interessati.

CAPO II – REGOLARIZZAZIONE DEI DEBITI NON ANCORA ACCERTATI AL 31 DICEMBRE 2025

Art. 9 – Regolarizzazione dei debiti non ancora accertati

1. I debiti relativi ai tributi IMU e TARI, rientranti nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, possono essere regolarizzati mediante presentazione di apposita istanza e pagamento del tributo dovuto.
2. La regolarizzazione si applica ai casi di:
 - a) omesso o carente versamento del tributo;
 - b) omessa o infedele dichiarazione, ove prevista dalla normativa vigente.
3. La regolarizzazione si perfeziona mediante:
 - a) il pagamento del solo tributo dovuto;
 - b) la presentazione dell'eventuale dichiarazione omessa o rettificativa.
4. Non sono dovuti:
 - a) le sanzioni;
 - b) gli interessi, fatti salvi i casi di rateizzazione.
5. Restano esclusi dalla regolarizzazione i debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2025, sia già stato notificato un avviso di accertamento esecutivo o un'ingiunzione di pagamento.
6. La regolarizzazione avviene secondo le modalità, i termini e le condizioni stabiliti nei successivi articoli del Capo II.

Art. 10 – Istanza di regolarizzazione spontanea

1. Il contribuente che intende regolarizzare i debiti di cui all'art. 9 presenta apposita istanza al Comune entro il 30 giugno 2026.
2. Nell'istanza il contribuente indica:
 - a) i dati identificativi;
 - b) il tributo cui si riferisce la regolarizzazione;
 - c) le annualità interessate;
 - d) l'importo che ritiene dovuto, se conosciuto;
 - e) l'eventuale richiesta di rateizzazione;

f) l'eventuale dichiarazione omessa o rettificativa, ove necessaria.

3. Il Comune, verificata l'ammissibilità dell'istanza, comunica al contribuente entro il 30 luglio 2026 l'importo dovuto e il relativo piano di pagamento oppure l'eventuale diniego motivato.

Art. 11 - Rateizzazione dei debiti non ancora accertati

1. È ammessa la rateizzazione dei debiti IMU e TARI non ancora accertati, di cui all'art. 9, su richiesta del contribuente formulata contestualmente all'istanza di regolarizzazione.

2. La rateizzazione è concessa fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo.

3. La prima rata scade il 30 agosto 2026; le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

4. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.

5. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 35,00, salvo l'ultima rata a saldo.

6. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una rata, ove il ritardo superi cinque giorni, il contribuente decade dal beneficio della regolarizzazione e il Comune procede al recupero del dovuto secondo le regole ordinarie, con applicazione di sanzioni e interessi nei limiti di legge, detratto quanto già versato a titolo di acconto.

Art. 12 - Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione dei debiti non ancora accertati si perfeziona con il pagamento della prima rata o dell'intero importo dovuto in unica soluzione entro il 30 agosto 2026.

2. Nel caso in cui la regolarizzazione comporti esclusivamente la presentazione di dichiarazione omessa, senza somme da versare, essa si perfeziona con la presentazione della dichiarazione nei termini previsti dal presente regolamento.

Art. 13 - Diniego della regolarizzazione

1. Il Comune comunica l'eventuale diniego, totale o parziale, della richiesta di regolarizzazione o rateizzazione con provvedimento motivato.

2. Il diniego può intervenire, in particolare, quando:

- a) la posizione risulta già oggetto di atto notificato entro il 31 dicembre 2025;
- b) l'istanza è incompleta;
- c) i dati dichiarati non risultano veritieri;
- d) non sono stati presentati i documenti o le dichiarazioni richieste.

Art. 14 - Rapporti con precedenti rateizzazioni

1. La facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai contribuenti che abbiano già ottenuto precedenti piani di rateazione relativi ai debiti di cui al presente regolamento.

2. In tal caso, ai fini della determinazione delle somme ancora dovute, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni e interessi, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili né compensabili.

3. A seguito della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni limitatamente ai debiti oggetto della domanda.

Art. 15 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di IMU, TARI, accertamento, riscossione, contenzioso tributario e regolamento generale delle entrate comunali.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano esclusivamente ai tributi IMU e TARI.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del __/__/2026.